

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 14/10/2021

FATTO

In data 25/11/19, al ricorrente e ai cointestatari del ricorso in qualità di eredi delle originarie cointestatarie venivano rimborsati diversi buoni appartenenti alla serie "Q/P" e, precisamente:

- i BFP nn. *457, *458 e *459, sottoscritti in data 9/12/1988, per un importo di £ 1.000.000;
- i BFP nn. *534 e *535, sottoscritti in data 16/03/1989, per un importo di £ 1.000.000;
- i BFP nn. *620 e *408, sottoscritti in data 18/09/1989, per un importo rispettivamente di £ 1.000.000 e 2.000.000.

Evidenzia il ricorrente che "su tutti i predetti buoni, in basso a destra e in alto a sinistra, la lettera P risulta sbarrata e, a penna, è stata indicata la lettera Q", in violazione di quanto prescritto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, non essendo stato apposto alcun timbro con la dicitura "Serie Q/P" sulla parte anteriore dei suddetti titoli.

Pertanto, il ricorrente ritiene che tutti i predetti buoni oggetto di ricorso appartengono alla serie P e, conseguentemente, che la tabella stampata direttamente sul retro dei buoni, "peraltro parzialmente illeggibile", sia l'unica indicazione che sui titoli individua tutti i tassi di interesse (dal 1° anno al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione) su cui riporre legittimo affidamento. Richiama a riguardo principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (cita Sezioni Unite, sent. n. 13979/07) e dall'ABF (richiama la decisione n. 5674/13 del Collegio di Coordinamento).

Aggiunge che secondo l'"orientamento consolidato e pacifico" dell'ABF qualora il timbro apposto sui buoni fruttiferi postali si rilevi illeggibile debbano sicuramente applicarsi le

condizioni stampate ab origine sul titolo (cita, da ultimo, Collegio di Milano, decisione n. 543/19).

In via gradata, evidenzia che il timbro apposto sul retro dei buoni nulla prevede con riferimento “ai tassi di interesse che maturano dal 21° anno sino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” e, pertanto, l’unica dicitura valida per tale periodo è quella presente nella tabella stampata originariamente (es. “più L. 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”). Richiama, sul punto l’orientamento dell’Arbitro secondo cui “l’apposizione del timbro è tale da sostituire la regolamentazione degli interessi solamente fino al ventesimo anno dei b.f.p., con ciò ingenerando nel ricorrente l’affidamento in ordine all’applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo” (cita, in particolare, Collegio di Bari, decisione n. 213/19).

Tanto premesso, per tutti i buoni domanda, in via principale, il riconoscimento della differenza “tra quanto dovuto, secondo la tabella stampata ab origine sul retro del buono, e quanto già ricevuto in data 25/11/2019”.

Chiede, in via subordinata, il riconoscimento di tale differenza per gli ultimi dieci anni, secondo il rendimento stampato ab origine sul retro di ciascun titolo. Chiede altresì i “dovuti interessi legali dalla data di presentazione del reclamo sino all’effettivo soddisfo di quanto dovuto”.

Costitutosi, l’intermediario eccepisce anzitutto l’incompetenza *ratione temporis* dell’Arbitro, atteso che i BFP per cui è controversia sono stati sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009; richiama sul punto la decisione n.7097/2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorre guardare al *petitum* al fine di verificare se la controversia attiene ad un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell’Arbitro solo in quest’ultima ipotesi.

Rileva altresì come la questione sottoposta all’attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell’ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

L’intermediario afferma di aver utilizzato, per l’emissione dei BFP appartenenti alla serie “Q”, i moduli cartacei della precedente serie “P” e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall’ art. 5 del DM 1986, il timbro recante la “serie Q/P” sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie “P”.

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l’importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull’importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione “ibrida” proposta dal ricorrente (il quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie “Q/P” per i primi venti anni e alla serie “P” per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita la sentenza n. 10105 del 7 novembre 2019 del Tribunale di Milano, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio operato, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza n. 13979/2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

L'intermediario chiede quindi all'Arbitro:

"in via preliminare:

- l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;

nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".

Nelle repliche, con riferimento all'eccezione di incompetenza temporale, il ricorrente rileva che oggetto della presente controversia è il rimborso dei BFP in questione, eseguito dopo il 01/01/2009, data che segna il limite della competenza temporale dell'Arbitro.

Quanto all'eccezione di incompetenza per materia, sostiene che i BFP rientrano nella "raccolta del risparmio postale" cui si applicano, ex art. 2 del DPR n. 144/01, le disposizioni del TUB e quindi anche l'art. 128bis che prevede l'adesione dell'intermediario a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Richiama, a supporto, la decisione n. 23420/20 del Collegio di Bari.

Aggiunge che la resistente rientra tra gli "intermediari" di cui alle Disposizioni ABF in relazione all'attività di bancoposta.

Ribadisce quanto già affermato nel ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, il Collegio ritiene che le stesse non colgano nel segno per le ragioni di seguito esposte.

Sotto il profilo della presunta inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'arbitro, il Collegio rammenta innanzitutto che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, ha riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che si riferisce specificamente a "connotazioni contrattuali"). La materia, pertanto, rientra nella competenza dell'ABF.

Quanto, invece, alla competenza *ratione temporis* dell'arbitro, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'ABF secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione sollevata dall'odierno resistente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la citata decisione n. 5673/2013, ha esplicitato il principio in forza del quale «Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF». La controversia de qua rientra, quindi, nella competenza dell'ABF.

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 7 BFP, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P". Il ricorrente afferma che "su tutti i predetti buoni, in basso a destra e in alto a sinistra, la lettera P risulta sbarrata e, a penna, è stata indicata la lettera Q", in violazione di quanto prescritto dall'art. 5 del DM 13 giugno 1986, non essendo stato apposto alcun timbro con la dicitura "Serie Q/P" sulla parte anteriore dei suddetti titoli. Ritiene pertanto che l'intermediario avrebbe dovuto applicare i rendimenti originari della serie "P" riportati sul retro dei titoli per tutti e 30 gli anni di durata degli stessi. Soli in via subordinata, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Giova tuttavia rilevare che in sede di reclamo, sottoscritto da una cointestataria del ricorso, la doglianza sui buoni in contestazione sembra riguardare esclusivamente la differenza di rendimento per l'ultimo decennio e non si fa cenno alla mancata apposizione del timbro modificativo sul fronte. Ciò posto, la necessaria simmetria fra reclamo e ricorso, impone al Collegio di valutare nel merito la sola domanda subordinata, unica presente anche nel reclamo.

Nello specifico, sul fronte dei titoli, in alto a sinistra, così come in basso a destra risulta il timbro della serie "P", sbarrato a penna, a cui è sovrapposta l'indicazione della lettera "Q" a penna; sul retro, è presente il timbro modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L'intermediario ha quindi utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q"; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. ex multis Coll. di Bari, decisione n. 7986/2020 e n. 5014/2019).

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso merita di essere parzialmente accolto, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi rimborsare, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, i BFP in contestazione secondo i rendimenti originariamente riportati sul retro dei titoli.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Il tutto oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS